

N. R.G. 5735/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**  
Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitrò  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **5735/2024** promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1*), con il patrocinio dell'avv. Emilia DE SIMONE

*ATTORE*

Contro

*Controparte\_1* P.IVA *P.IVA\_1*), con il patrocinio dell'avv. Matteo Massimo  
D'ARGENIO

*CONVENUTA*

**OGGETTO:** contratti bancari, usura

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per l'attore:**

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni  
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciare:*

a. in via principale, accertare e dichiarare l'usura "ab origine" e conseguentemente condannare la resistente alla ripetizione degli interessi usurari illegittimamente corrisposti "rate pagate" dall'inizio del piano di ammortamento fino alla data di estinzione del finanziamento per euro 9.091,27 ( Cfr. Ctp tab. n. 2 alla voce "sommatoria interessi" in corrispondenza della rata n. 27) nonché, la restituzione di tutti gli oneri sostenuti dal ricorrente in correlazione al contratto di finanziamento - spese di gestione pratica, spese assicurative e spese di incasso rata - per euro 5.326,81 (al netto di quanto già rimborsato dalle compagnie assicurative) - per un totale di euro 14.418,08.

b. condannare, altresì la convenuta al risarcimento dei danni derivati dall'evento de quo nella misura che sarà determinata in corso di causa e relativamente alla quale se ne chiede sin da ora una liquidazione in via equitativa;

c. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatorio.

Salvo ogni altro diritto."

#### **Per la convenuta:**

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto,

1. respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto, dichiarando, per quanto occorrer possa, la piena efficacia e validità del contratto di finanziamento oggetto di causa e per l'effetto

2. dichiarare la correttezza del TEG computato da parte di Controparte\_1, in conformità della normativa di settore richiamata in atti nonché dichiarare che il TEG del contratto dedotto, corrispondente al 13,497%, è al di sotto del tasso soglia previsto da Banca di Italia;

3. confermare il carattere facoltativo tanto della polizza "Cover 4" quanto della polizza "Valore Sereno CP\_2 cui il signor Pt\_1 aderì in occasione della sottoscrizione del prestito n. 20220450065729 e per l'effetto

4. dichiarare corretta e legittima l'esclusione dei rispettivi premi dal computo del TAEG, secondo quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali di contratto, a mente di quanto statuito dall'art. 121 TUB e dalle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", "Sezione VII – Credito ai consumatori" paragrafo 4.2.4. in vigore all'epoca,

5. Con vittoria nelle spese di lite.

Con riserva di articolare ulteriori istanze, anche istruttorie, e produrre documenti.".

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con ricorso ex art. 281-decies del 29/03/2024 *Parte\_1* conveniva in giudizio *Controparte\_1* d'ora in avanti *CP\_1* riferendo che:

- in data 28/9/2020 aveva stipulato con la convenuta il contratto di finanziamento n. 20220450065729 per l'importo di € 33.788,50, con TAN dell'11,96% e T.A.E.G. del 13,06%;
- il piano di ammortamento prevedeva un totale di 96 rate mensili dell'importo di € 337,88 per i primi 36 mesi e di € 750,00 per i rimanenti 60 mesi;
- nel gennaio 2023 aveva estinto anticipatamente il finanziamento versando la somma di € 33.910,98;
- contestualmente alla stipula del finanziamento aveva sottoscritto la polizza, denominata "Cover 4", stipulata con *CP\_3* e *Controparte\_4* e *CP\_1* in veste di intermediaria, con premio unico di € 700,00 (€ 308,37 dei quali riconosciuti all'intermediario) e avente ad oggetto garanzia pneumatici, riacquisto franchigia, bonus e assistenza;
- aveva altresì contestualmente sottoscritto la polizza "Valore Sereno Plus", stipulata da *CP\_1* con *Controparte\_5* con premio unico di € 7.788,50 - di cui € 3.341,06 riconosciuti all'intermediario - avente ad oggetto le garanzie incendio/furto totale e parziale, eventi naturali e sociopolitici, assistenza stradale, tutela legale, cristalli, garanzie plus e kasko;
- il contratto assicurativo era da considerarsi unitario e non scorporabile, non era possibile evincere la quota di premio inerente la sola copertura "Furto e incendio"; pertanto, il premio corrisposto doveva essere computato per intero nel calcolo del TEG, rilevando ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi applicati al finanziamento;
- le polizze, pur qualificate come facoltative, erano funzionali a garantire la restituzione totale o parziale del finanziamento;
- erano presenti numerosi indici attestanti l'interesse del finanziatore al collocamento della polizza e il collegamento tra questa ed il finanziamento, tra cui: la durata della copertura coincidente con quella del finanziamento; la rilevanza delle provvigioni incassate dall'intermediario; la parametrizzazione dell'indennizzo alle rate residue del finanziamento; la mancata concessione del diritto di recesso senza costi dalla polizza; la contestualità della stipula della polizza a quella del finanziamento; l'estensione automatica del recesso dal finanziamento alle polizze assicurative;

- alla luce degli indici di cui sopra, il premio corrisposto per la polizza “Valore Sereno Plus” doveva essere computato nel calcolo del TEG e rilevare in sede di accertamento dell’usura del contratto;
- includendo il costo della polizza, il TEG - calcolato con la formula della Banca d’Italia del 2009, identica a quella del T.A.E.G. - risultava pari al 20,56% e, pertanto, superiore al tasso soglia del 15,025% rilevante ai fini dell’accertamento dell’usura generica, applicabile *ratione temporis* ai contratti di credito finalizzato;
- ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., gli interessi versati dall’attore fino all’estinzione del finanziamento e i costi connessi allo stesso andavano pertanto rimborsati;
- accertata l’obbligatorietà delle polizze assicurative, il T.A.E.G. contrattualmente indicato risultava errato e, pertanto, la relativa clausola era affetta da nullità;
- in data 24.05.2023 il ricorrente aveva proposto ricorso all’Arbitro Bancario Collegio di Torino, il quale aveva parzialmente accolto il ricorso con decisione n. 13215 del 21.12.2023, ritenendo il ricorrente tenuto a restituire unicamente il capitale oggetto di finanziamento;
- la banca non aveva tuttavia ottemperato alla decisione dell’ABF.

2) Con **comparsa di costituzione e risposta** del 04/10/2024, Controparte\_I chiedeva di respingere la domanda attorea rilevando che:

- il TEG contrattualmente dedotto – pari al 13,497% - risultava correttamente calcolato ai sensi delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” della Banca d’Italia del luglio 2016 e inferiore al tasso soglia stabilito per il periodo di riferimento;
- la quota del premio assicurativo relativa ai rischi furto e incendio, inclusa nella polizza “Valore Sereno Auto Plus” e pari al 7,2%, era stata ricompresa nel calcolo del TEG;
- la quota residua del premio non era stata inclusa nel TEG in quanto avente ad oggetto rischi estranei alla capacità di rimborso del prestito;
- le coperture assicurative avevano durata differente rispetto a quella del finanziamento;
- l’indennizzo non era parametrato al debito residuo ed era liquidato direttamente a favore dell’assicurato;
- i costi assicurativi, in quanto facoltativi e non connessi al credito, non dovevano essere computati nel calcolo del T.A.E.G. il quale, pertanto, risultava correttamente indicato in contratto nella misura del 13,06%;

- le polizze prevedevano il diritto di recesso senza conseguenze sul contratto di finanziamento e, parimenti, l'estinzione anticipata di quest'ultimo non aveva effetti sulla consistenza e la durata delle prime;
- in svariate occasioni i collegi ABF avevano giudicato corretto escludere i premi assicurativi dalla base di calcolo del T.A.E.G..

In seguito all'udienza del 16/10/2024, le parti precisavano le conclusioni; discutevano oralmente la causa nell'udienza del 4/3/2025, all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa a decisione.

### **3) La domanda del ricorrente va parzialmente accolta.**

#### **3.1) L'inclusione delle spese assicurative nella valutazione di usurarietà**

Ai fini della valutazione in merito all'usurarietà del contratto di credito oggetto del presente giudizio risulta dirimente la questione relativa all'**inclusione delle spese assicurative sostenute dalla ricorrente nel novero dei costi rilevanti per la summenzionata valutazione di usurarietà**.

Sul punto, la Cassazione ha statuito che *“in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”* (Cass. 8806/2017 del 30/1/2017).

La medesima sentenza ribadisce, inoltre, la necessità di includere, ai fini della valutazione circa l'usurarietà del rapporto di credito, **tutte le voci economiche collegate all'operazione di credito** – *“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e (...) spese”* – ad eccezione di quelle per imposte e tasse, in conformità al criterio di onnicomprensività previsto dall'art. 644 c.p..

#### **3.2) Il collegamento tra polizza assicurativa e finanziamento**

Per quanto concerne il **profilo del collegamento**, nel caso di specie è pacifica e documentata la circostanza per la quale il contratto di finanziamento e le polizze assicurative “Cover 4” e “Valore Sereno Plus” sono state **sottoscritte dall'odierno attore contestualmente**, in data 28/09/2020 (si veda

il doc. “Contratto” prodotto da parte attrice). Tale elemento, come sopra illustrato, risulta già di per sé idoneo a radicare una **presunzione di sussistenza** di detto collegamento.

**Altri elementi**, inoltre, concorrono a provarne l’esistenza:

le **provvigioni** riconosciute a **CP\_I** quale intermediaria per la collocazione delle polizze, pari a € 308,37 per la polizza “Cover 4” (vedasi pagina 11 del doc. “Contratto” di parte attrice: *“L'importo del Premio per l'Opzione prescelta per tutta la durata convenuta, tasse incluse € 700,00 di cui € 308,37”*) e ad € 3.431,06 per la polizza “Valore Sereno Plus” (vedasi pagina 85 del doc. “Contratto” di parte attrice: *“Importo del Premio per l'Opzione prescelta per tutta la durata convenuta, tasse incluse € 7.788,50 di cui € 3.431,06 sono riconosciuti all'intermediario”*);

la **corrispondenza tra la periodicità dei pagamenti** del premio della polizza “Valore Sereno Plus” e quella prevista nel piano di ammortamento del finanziamento (vedasi pagina 85 del doc. “Contratto” di parte attrice: *“Il pagamento del premio, comprensivo di imposte, viene effettuato con la periodicità concordata nel piano di ammortamento del finanziamento”*);

la circostanza per cui **l’intero ammontare del premio delle polizze sia ricompreso nell’importo oggetto di finanziamento** (vedasi pagina 7 del doc. “Contratto” di parte attrice).

All’opposto, **non risulta, invece, che la banca convenuta sia riuscita a fornire prova contraria** dimostrando l’insussistenza del collegamento di cui sopra.

Non rileva, a tal fine, il mero dato nominale che vede le polizze qualificate come “facoltative” nel testo contrattuale (vedasi doc. “Contratto” di parte attrice, pag. 6, 7, 10, 85), posto che **ai fini della valutazione circa l’usurarietà del credito** – come sopra illustrato – **a rilevare è il collegamento della polizza assicurativa con quest’ultimo** e non, invece, il carattere facoltativo od obbligatorio della stessa (vedasi, tra le altre, Trib. Torino, sent. n. 2796/2024 del 09/05/2024 e n.1374/2025 del 20/3/2025).

Non risultano parimenti sufficienti, sotto questo profilo, i rilievi operati da parte convenuta circa la mancata corrispondenza tra la **durata** della polizza assicurativa “Valore Sereno Plus” e quella del finanziamento, nonché in merito alla circostanza che vede lo stesso **assicurato quale beneficiario** della polizza.

### **3.3) L’asserito scorporo delle voci “furto e incendio” e la loro inclusione nel TEG**

Occorre poi rilevare come **non possa trovare accoglimento la tesi della convenuta**, la quale pone a fondamento della propria asserzione di correttezza circa la quantificazione del T.A.G. l'aver computato, nel calcolo di quest'ultimo, **la quota di premio** della polizza "Valore Sereno Plus" relativa alle voci "furto e incendio". Tale operazione risulterebbe conforme, secondo **CP\_1** alle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" della Banca d'Italia del luglio 2016 - in vigore all'epoca - le quali prevedevano che "*Nel caso di "pacchetti assicurativi complessi" sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime – la parte di polizza connessa con il finanziamento, da quella accessoria (ad es. kasko) includendo nel TEG solo la prima parte*".

Tali disposizioni tecniche, tuttavia, **non risultano vincolanti per il giudice** alla luce del principio generale secondo cui "*in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica*" (Cass. 19597/2020).

In ogni caso, si rileva come, nel caso di specie, **l'asserito "scorporo" della quota** di polizza "Valore Sereno Plus" ritenuta connessa al finanziamento **dalla quota** di polizza qualificata come accessoria **non risulti in alcun modo intelligibile dalla documentazione contrattuale** predisposta dalla banca, ad esame della quale **la polizza si presenta unitaria e non scorporabile**. Non può ritenersi rilevante, sotto questo profilo, la **corrispondenza della banca con la Compagnia assicurativa** (prodotta in giudizio dalla banca stessa con comparsa di costituzione, doc. 12) la quale – come già rilevato dall'Arbitro Bancario Finanziario – riporta, peraltro, **data successiva a quella di stipula** del contratto di finanziamento e delle polizze (risultando detti scambi datati 19/6/2023 e 22/6/2023, a fronte della stipula datata 28/9/2020).

Pertanto, **la contestualità e la sicura connessione** di parte della polizza con il finanziamento fanno sì che l'intera polizza appaia connessa, perché nel contratto di finanziamento non è prevista la scissione tra le componenti della polizza.

### **3.4) Il ricalcolo del T.E.G. e la valutazione di usurarietà**

Considerato che i rilievi di parte convenuta in merito alle tabelle di calcolo di parte attrice vertono esclusivamente sul profilo dell'**utilizzabilità delle voci di costo nel calcolo del T.E.G.** e non altresì sulla loro quantificazione (vedasi pag. 5 della comparsa di costituzione: "*(...) vanno contestate le tabelle di calcolo poste alla base della perizia prodotta da controparte (...) in quanto errate poiché facenti riferimento ad importi e costi non utilizzabili per il calcolo del TEG*"), non risultano

contestazioni specifiche circa il fatto che, includendovi il costo della polizza “Valore Sereno Plus” in misura integrale, **il TEG praticato risulti pari a 20,56% superando, pertanto, il tasso soglia previsto ratione temporis, pari al 15,025%** (vedasi doc. “Relazione tecnica” di parte attrice).

Stanti le considerazioni di cui sopra, il finanziamento oggetto del presente contenzioso deve pertanto ritenersi usurario. In applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., è nulla la clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi e **il contratto, da oneroso, si trasforma in gratuito**, azzerando ogni remunerazione a qualsiasi titolo corrisposta e comportando, pertanto, l’obbligo di restituzione del solo capitale.

**Non è accoglibile la domanda della Banca di contenere l’eventuale obbligo di restituzione ai soli interessi percepiti** (così richiesto in sede di precisazione delle conclusioni durante l’udienza del 4/3/2025). Come da giurisprudenza sul punto, infatti, (C. App. Torino, sent. n. 1144/2020 del 18/11/2020), poiché *“ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito (...) La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell’usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”*. Ne consegue l’estensione dell’obbligo di restituzione a tutti gli emolumenti corrisposti in ragione del credito, compresi quelli assicurativi.

**La domanda di parte attrice viene pertanto accolta**, con condanna della convenuta al pagamento di € 14.418,08 oltre interessi.

### **3.5) L’irrilevanza del T.A.E.G.**

Infine, benché il ricorrente, nel proprio atto introduttivo (pagina 5, par. 8), abbia eccepito la mancata corrispondenza tra il T.A.E.G. effettivamente praticato e quello pubblicizzato (circostanza che comporterebbe la nullità del contratto) e pattuito (circostanza che determinerebbe l’inadempimento della Banca), **tali considerazioni non risultano rilevanti** poiché – come emerge chiaramente dalle conclusioni formulate – parte attrice ha domandato l’accertamento dell’usurarietà “ab origine” del contratto, per la valutazione della quale occorre fare riferimento al T.E.G..

### **3.6) Sulla richiesta di risarcimento dei danni**

Non trova infine accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni “derivanti dall’evento de quo” formulata da parte attrice. Quest’ultima, infatti, **non ha dedotto alcun elemento a sostegno della**

**propria pretesa risarcitoria**, non indicando neppure quali danni sarebbero stati asseritamente causati dalla convenuta né quantificandoli in alcun modo.

**La domanda di parte attrice viene pertanto respinta.**

**3.7) Le spese processuali** seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00).

### **P.Q.M.**

Il Giudice,

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita o inammissibile, così provvede:

**Condanna** *Controparte\_1* a pagare a *Parte\_1* la somma di € **14.418,08** oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

**Respinge** la domanda attorea di risarcimento danni;

**Condanna** *Controparte\_1* a rimborsare a *Parte\_1* le **spese del giudizio**, che liquida nella misura di € 3.397,00 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva e € 1.701,00 per fase decisoria), oltre 15% rimborso spese generali, Iva e CPA. Spese da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Vitro'

*Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP*